



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 Settembre 2019 alle ore 19,00 presso la sede di Via Abbadesse, 52 a Milano si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea dell'associazione Change Onlus con il seguente O.d.g:

1. Modifiche allo statuto dell'Associazione finalizzate all'adeguamento delle norme previste dalla riforma del Terzo Settore;
2. Attribuzione poteri al Presidente dell'Associazione per svolgere le pratiche per l'adeguamento dello statuto, con tutte le facoltà connesse;
3. Varie ed eventuali.

Presenti: Paolo Mazza, Teresa Suardi, Marco Dossena, Francesco De Marchi, Colombo Alba Resi, Stella Di Miceli (segretaria).

Assenti giustificati: Renato Fornocaldo, Alessandro Geremia, Rossana Andreoni

Il Presidente Paolo Mazza dopo aver dichiarato la validità dell'assemblea (presenti 5 soci su 8) e nominato la sig.ra Stella Di Miceli come segretaria dichiara aperta la seduta.

- 1) In relazione all'entrata in vigore della nuova legge sul Terzo settore si è reso indispensabile modificare lo Statuto dell'Associazione. Il testo redatto dai legali interpellati è posto al vaglio dell'Assemblea che all'unanimità approva le modifiche apportate (In allegato il testo integrale approvato)
- 2) Il Presidente richiede all'Assemblea i poteri per svolgere le pratiche per l'adeguamento dello statuto, con tutte le facoltà connesse;
L'Assemblea all'unanimità da mandato al Presidente di concludere l'iter di registrazione del nuovo statuto.

Null'altro avendo da discutere l'assemblea si conclude alle ore 21,00.

Il Presidente
Paolo Mazza

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato add. 23 OTT. 2019
al N. 3473 Serie 3
Esatti € 0,00
Su delega del Direttore provinciale

La segretaria
Stella Di Miceli
Stella Di Miceli

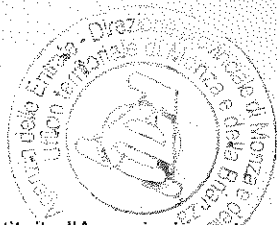
Il Funzionario
Maria Spiniello

CHANGE Onlus

Sede Legale: Via Arbe 33 - 20125 Milano
Sede Operativa: Via delle Abbadesse 52 - 20124 Milano
Tel: +39. 339 4153245 Fax: +39 02 603232
www.change-onlus.org
C.F. 97419230152







STATUTO CHANGE ETS

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Costituzione e denominazione

- c.1** È costituita l'Associazione denominata CHANGE ETS (in seguito chiamata semplicemente Associazione).
- c.2** L'Associazione fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito Codice del Terzo Settore) e successive modifiche. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico viene utilizzato l'acronimo "CHANGE ETS" con la clausola che l'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS (registro unico nazionale del Terzo settore); quindi la denominazione ETS acquisterà efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione al registro.

Art. 2 – Sede

- c.1** L'Associazione con sede legale in Italia in Via Arbe 33, 20125 Milano e potrà avere altre sedi. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art. 3 - Legge applicabile

- L'associazione è retta dal presente Statuto, modificato in disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. "Codice del Terzo settore", dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 4 – Principi associativi fondamentali

- c.1** L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale.
- c.2** L'Associazione è laica, apolitica, apartitica, aconfessionale e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti di cui si dovrà avvalere in modo determinante e prevalente.
- c.3** L'Associazione ha come principi ispiratori fondamentali l'uguaglianza, la parità e le pari opportunità per tutti gli esseri umani e l'affermazione della cooperazione tra i popoli, la cultura della pace, della solidarietà e della multiculturalità.

Art. 5 – Scopi associativi

- c.1** L'Associazione è costituita ai sensi dell' Art. 4 comma 1 del CODICE TERZO SETTORE per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- c.2** L'Associazione ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e della formazione, del sostegno economico diretto a persone di tutte le età in difficoltà economiche; dell'attività di beneficenza indiretta rivolta ad enti senza scopo di lucro operanti nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale; del sostegno a distanza internazionale di singoli e comunità in disagiate condizioni fisiche, economiche, familiari ed ambientali; del sostegno economico attuato attraverso progetti di sviluppo e di aiuti umanitari rivolti alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 6 - Attività

- c.1** L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- c.2** L'Associazione intende perseguire con metodo e continuità un'azione tesa ad organizzare gruppi di volontari medici, operatori sanitari e tecnici, per agire in paesi in via di sviluppo, al fine di realizzare e gestire strutture e servizi socio-sanitari.
- c.3** L'Associazione opera sia in Italia che all'estero, promuovendo e realizzando attività di raccolta di fondi per finanziare e sostenere progetti di intervento e aiuti umanitari promossi autonomamente o realizzati con organismi nazionali ed internazionali di beneficenza ed assistenza.
- c.4** L'Associazione si propone di perseguire le precedenti attività a favore di soggetti svantaggiati e collettività estere in relazione agli aiuti umanitari, ed in particolare può:
- a) realizzare e gestire strutture ospedaliere e sanitarie per contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali collabora;
 - b) promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;

- c) contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione;
- d) assicurare la diffusione dell'informazione dei soci al fine di permettere loro un'effettiva partecipazione alla vita associativa;
- e) raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- f) organizzare e promuovere eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alle proprie finalità nonché a raccogliere fondi da utilizzarsi per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, promuovere iniziative di conoscenza diretta delle realtà dei Paesi in via di sviluppo anche attraverso viaggi mirati all'apprendimento delle caratteristiche sociali ed ambientali.

c.5 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti per legge.

c.6 Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 7 - Collaborazioni

c.1 L'Associazione collabora e s'impegna a creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane ed estere, che perseguono le sue stesse finalità ed in particolare con: le Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione ovvero nelle altre attività previste dal presente Statuto; gli ETS; gli Enti Locali; i Ministeri dello Stato italiano; l'Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al perseguimento delle medesime finalità dell'Associazione; le Organizzazioni umanitarie collegate alle Nazioni Unite, ed in generale con tutti gli Organismi istituzionali dei paesi nei quali l'Associazione interviene per lo svolgimento delle sue attività.

c.2 Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività nei confronti dei partners.

TITOLO II - SOCI

Art. 8 - Requisiti

c.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento. Il numero degli aderenti è illimitato.

c.2 Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni ed Enti del Terzo Settore, che condividano le finalità, vogliano concorrere al perseguimento delle stesse e sostengano le attività umanitarie dell'Associazione stessa. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

c.3 L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

c.4 L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione di Registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- SOCI FONDATORI: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- SOCI ORDINARI: tutti coloro che condividono gli scopi sociali e versano la quota associativa annuale;
- SOCI ONORARI: coloro i quali sono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per il contributo in termini di immagine che possono apportare all'Associazione.

c.6 La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

c.7 La qualifica di Socio ordinario e sostenitore si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti; nonché versando la quota Associativa annuale successivamente all'approvazione.

c.8 La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'organizzazione ed alle manifestazioni dalla stessa organizzate ed è preclusa a coloro che agiscano per scopo di lucro e in difformità alle finalità che si prefigge l'Associazione.

c.9 Il Consiglio o il consigliere delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e delibera in merito all'accoglimento o meno delle stesse secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nella riunione di consiglio successiva alla domanda sull'ammissione del candidato, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, e non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

c.10 Il Consiglio provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota eventualmente versata al momento della presentazione della domanda.

c.11 Il Consiglio cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

c.12 L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

c.13 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

c.14 I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

c.15 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere con richiesta scritta al Consiglio. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo dalla notifica al Consiglio.

c.16 I SOSTENITORI sono coloro (persone fisiche, enti o società, pubblici e privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi alle attività volte a perseguire gli scopi sociali.

Art. 9 – Diritti e Doveri

c.1 Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

c.2 I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sulle attività associative;
- f) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del consiglio.

c.3 I soci sono tenuti a:

- g) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- h) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- i) non compiere atti che danneggino gli interessi l'immagine della Associazione;
- j) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art.10 - Quota sociale

c.1 La quota sociale a carico degli iscritti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né cedibile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

c.2 I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali perdono la loro qualifica.

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

c.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

c.2 L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

c.3 In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

c.4 Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

c.5 La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 12– Scritture contabili e bilancio

c.1 L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

c.2 Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione e dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'Art. 13 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, commi 1 e 2 e in conformità alla modulistica di cui al comma 3, definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore come previsto dal comma 7 dell'Art. 13.

c.3 Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'Art. 4 dello statuto.

c.4 Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

c.5 L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

c.6 Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio che verrà sottoposto all'Assemblea e, a seguito di approvazione, depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13 – Esercizio finanziario ed entrate

c.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

c.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e obblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'Art. 4.
- n) da finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

c.3 L'eventuale utile o avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 – Patrimonio

c.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'Art. 13, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c.2 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre Associazioni, ETS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e a favore di specifiche attività progettuali, ai sensi del comma 3 dell'Art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

c.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei probiviri;
- f) il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- g) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'Art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

c.2 Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

c.3 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

c.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

c.2 Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

c.1 L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

c.2 L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

c.3 L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

c.1 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

c.2 Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

c.3 Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

c.4 L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

- c.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- c.2 L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
- c.3 L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

- c.1 In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
- c.2 Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

- c.1 L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
- c.2 Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
- c.3 Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.
- c.4 Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
- c.5 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
- c.6 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

- c.1 Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
- c.2 Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
- c.3 Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
- c.4 È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

- c.1 L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
 - determina l'importo annuale delle quote associative;
 - definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
 - determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - delibera sulla esclusione degli associati.
 - delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
 - delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- c.2 L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto sociale;
 - sulla variazione della sede legale;
 - sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38

Art. 24 – Consiglio direttivo

- c.1 Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
- c.2 Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'Art. 2382 del Codice civile.
- c.3 In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla relativa sostituzione cooptando il Consigliere mancante tra i soci. Egli resterà in carica fino alla prima assemblea annuale la quale provvederà alla nuova elezione. Il Consigliere così eletto conserverà la carica per il periodo residuale del Consiglio Direttivo.
- c.4 Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

- c.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno una volta all'anno tramite lettera raccomandata a.r. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, diretta all'indirizzo dichiarato all'Associazione, contenente l'elenco delle materie trattate, inviata ad ogni Consigliere ed ai Revisori dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.
- c.6 L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
- c.7 Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
- c.8 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.
- c.9 Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

- c.1 Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
- c.2 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da una persona eletta all'interno.
- c.3 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, tranne nel caso in cui il Consiglio abbia un numero di presenze pari.
- c.4 Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
- c.5 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.
- c.6 Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

- c.1 Il Consiglio direttivo:
- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente Art. 23;
 - b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'Art. 8 del presente statuto;
 - f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
 - g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

- c.1 Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
- c.2 Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
- c.3 Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.
- c.4 La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.
- c.5 Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

- c.1 Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
- c.2 Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
- c.3 Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.
- c.4 Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.29 - Tesoriere

- c.1** Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno o a richiesta del Presidente, le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Tesoriere potrà ricevere delega da parte del Presidente per compiere atti di ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari dell'Associazione (anche tramite canali remoti) quali per esempio versamenti, prelevamenti, curare incassi e pagamenti ed effettuare bonifici.
- c.2** Il Tesoriere redige materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendo poi al Consiglio Direttivo, con apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, sarà fatta propria dal Presidente.

Art.30 – Collegio dei probiviri

- c.1** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci che nomina i membri tra i suoi soci e/o tra i soggetti esterni all'Associazione, proposti dal Presidente. Esso elegge al suo interno un Presidente.
- c.2** La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale. Il Collegio vigila sul comportamento dei soci, accerta e giudica le eventuali violazioni dello Statuto, dei regolamenti e le controversie tra soci, o tra i soci e "CHANGE ETS ". Adotta i provvedimenti di sua competenza con l'intervento nella votazione di almeno due membri.
- c.3** Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i soci e/o tra questi e "CHANGE ETS " saranno sottoposte alla competenza del collegio dei Probiviri. I soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo informale tra i soci da svolgersi presso il Collegio dei Probiviri; essi inoltre si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione e le eventuali decisioni. Il Collegio dei Probiviri, qualora ne ravvisi la necessità, può contestare all'interessato, entro 30 giorni dal suo deferimento, i rilievi mossi da chi ne ha segnalato il comportamento. Gli eventuali provvedimenti dei Probiviri, previa informazione del Consiglio Direttivo, saranno comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dall'inizio del procedimento. Contro tali decisioni è ammesso, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà entro 30 giorni.
- c.4** Un rappresentante dell'Associazione che sia sottoposto a giudizio per violazione al codice penale può essere sospeso, su iniziativa del Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo, fino alla relativa sentenza; in caso di condanna viene automaticamente rimosso. Viene proposta l'espulsione da "CHANGE ETS " per i rappresentanti che compiano atti lesivi della dignità o del prestigio dell'Associazione, oltre che per inosservanze gravi alle norme statutarie e regolamenti.

Art. 31 – Organo di controllo

- c.1** L'organo di controllo è composto da un membro effettivo e da un supplente, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.
- c.2** Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art.2397 del Codice civile.
- c.3** Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 32 – Competenze

- c.1** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex Art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- c.2** I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 33 – Revisore legale dei conti

- c.1** L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'Art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 34 - Libri sociali obbligatori

- c.1** L'associazione deve tenere:
- il libro degli associati o aderenti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- c.2** I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- c.3** Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio di Amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 35 - Modifiche allo statuto

c.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate per iscritto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo oppure proposte per iscritto da almeno 3/4 (trequarti) dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Regolamenti

c.1 Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

c.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 37 – Scioglimento dell'Associazione

c.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che CHANGE è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 38 – Rinvio e clausola di mediazione

c.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

c.1 I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

c.2 Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 82 comma tre del codice del terzo settore (Dlgs 117-2017) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Data e luogo

Il presidente

Il segretario

